



## **Antitrust e Aiuti di Stato**

Covid-19 | Legal Alert n. 2

**Emergenza Covid-19: gli aiuti erogati dagli Stati membri ed approvati dalla Commissione UE per il supporto all'economia**

Lo scorso 19 marzo 2020 la Commissione ha pubblicato il nuovo *Temporary Framework* che indica le misure di aiuto di Stato che gli Stati membri possono adottare a sostegno delle proprie economie nell'attuale emergenza da COVID-19. Il *Temporary Framework* consente agli Stati membri di intraprendere un'ampia gamma di azioni per garantire sufficiente liquidità alle imprese e preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo lo stato d'emergenza.

#### IL QUADRO TEMPORANEO ATTUALMENTE IN VIGORE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

Il *Temporary Framework* si basa sull'articolo 107, par. 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ai sensi del quale sono ritenuti ammissibili gli aiuti statali volti a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro.

Il *Temporary Framework* fornisce lo spazio di manovra entro il quale gli Stati membri dell'UE possono muoversi nell'adottare le misure temporanee di sostegno che si renderanno necessarie. In virtù del nuovo quadro potranno essere approvate, secondo una procedura *fast track*, misure di sostegno straordinarie previste a favore delle imprese nazionali. Ciò, in ogni caso, nei limiti del rispetto delle regole a tutela dell'integrità del mercato interno dell'UE e garantendo al contempo condizioni di parità tra operatori economici. In particolare, nell'ambito del *Temporary Framework*, agli Stati membri è consentito fornire aiuti:

- tramite sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali;
- sotto forma di garanzie sui prestiti sia per PMI che per grandi imprese;
- sotto forma di tassi d'interesse agevolati per prestiti;
- sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari (c.d. aiuti indiretti);
- tramite l'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine.

È importante segnalare che tali misure, proprio in virtù della natura temporanea del quadro adottato dalla Commissione, sono limitate all'orizzonte temporale del 31 dicembre 2020.

Oltre a ricorrere alla procedura agevolata di cui al *Temporary Framework*, gli Stati membri possono comunque continuare ad attuare misure di sostegno nell'ambito delle norme già esistenti in materia di aiuti di Stato, come quelle riguardanti gli aiuti erogati a fronte di danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali (art. 107, paragrafo 2, lett. b), TFUE).

\*\*\*

#### GLI EFFETTI DEL *TEMPORARY FRAMEWORK* E DELLE ALTRE MISURE UE: I PRIMI CASI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

Alcuni Stati membri si sono già attivati ed hanno notificato alla Commissione europea già diverse misure di sostegno, sia nell'ambito del *Temporary Framework*, che dell'art. 107, paragrafo 2, b) TFUE.

Le misure notificate ed approvate dalla Commissione UE hanno quale comune denominatore lo stato d'emergenza causato dall'epidemia di COVID-19. Le motivazioni specifiche poste a base degli aiuti sono molteplici e vanno dal sostegno alla liquidità sotto forma di prestiti agevolati, al sostegno per la produzione e fornitura di cure mediche necessarie alle persone infette per la protezione degli operatori sanitari e i cittadini, ai prestiti garantiti gratuitamente da enti governativi.

In ognuno dei casi sotto elencati la Commissione ha concluso che le misure avrebbero in qualche modo contribuito alla gestione degli impatti negativi sull'economia a causa del coronavirus, giudicando l'intervento pubblico necessario, adeguato e proporzionato nell'ambito dell'attuale stato eccezionale d'emergenza.

Di seguito è fornita una breve sintesi dei casi decisi dalla Commissione a riguardo. Le decisioni sono state assunte sia ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, che del quadro temporaneo sugli aiuti di Stato:

#### **DANIMARCA**

- Il 12 marzo è stato approvato un regime di aiuti di 12 milioni per risarcire gli organizzatori per i danni subiti a causa della cancellazione di eventi di grandi dimensioni con oltre 1.000 partecipanti a causa dell'epidemia COVID-19. La Danimarca è stata la prima a richiedere alla Commissione di approvare il regime in base alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato e la decisione arrivata solo dopo le successive 24 ore dalla ricezione della notifica. (SA56685).
- Il 22 marzo è stato approvato un regime di aiuti, sotto forma di garanzia pubblica dall'ammontare di ca. 130 milioni, a favore di PMI colpite dallo stato di emergenza. (SA 56708).
- Il 25 marzo è stato approvato un regime di aiuti di 10 miliardi di DKK (circa 1,3 miliardi di euro) per compensare i lavoratori autonomi impattati dall'epidemia di coronavirus. Il regime introdotto, che durerà fino al 9 giugno 2020, prevede per i lavoratori autonomi iscritti al sistema di registrazione civile danese il diritto ad un risarcimento parziale delle perdite di fatturato subite, in forma di sovvenzioni diretta fino al 75% della perdita trimestrale prevista. (SA.56791).

#### **FRANCIA**

- Il 21 marzo sono stati approvati tre distinti regimi di sostegno francese nell'ambito del quadro temporaneo per un valore di 300 miliardi. Più specificamente la misura francese si articola in (i) due schemi che consentono alla banca di investimento pubblica francese *Bpifrance* di fornire garanzie statali su prestiti commerciali e linee di credito; (ii) un sistema per fornire garanzie statali alle banche sui portafogli di nuovi prestiti per tutti i tipi di società. Tale misura è stata ritenuta un aiuto diretto alle società e non alle banche, in quanto consente semplicemente di fornire più rapidamente liquidità a qualsiasi tipologia di azienda. Le garanzie sui prestiti hanno durata e importi limitati, e coprono un rischio sino ad un massimo del 90%. (SA 56709).

#### **GERMANIA**

- Il 22 marzo sono state approvate due misure di sostegno che forniscono liquidità (fino ad un massimo di 1 miliardo per ciascuna impresa) sotto forma di prestiti agevolati, attuate tramite l'istituto di credito per la ricostruzione *Kreditanstalt für Wiederaufbau* ("KfW"), consistenti: (i) in un programma di prestiti che copre fino al 90% del rischio per società di tutte le dimensioni per una durata massima di 6 anni e per un importo che può raggiungere 1 miliardo di euro per ciascuna impresa, a seconda delle esigenze di liquidità della stessa; (ii) un programma di finanziamenti, a cui il KfW partecipa insieme alle banche private, che può coprire fino all'80% di un specifico prestito ma non oltre il 50% del debito totale della beneficiaria. (SA.56714).
- Il 24 marzo è stata approvata un'ulteriore misura di sostegno, attuata attraverso le autorità federali e regionali tedesche, nonché enti bancari governativi, che consente di concedere garanzie su prestiti a condizioni favorevoli per aiutare imprese di qualsiasi dimensione, sia con circolante immediato che per esigenze di investimento. (SA.56787).

- Il 24 marzo è stato approvato un regime denominato “*Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020*”, che mira a porre rimedio alle difficoltà incontrate dalle imprese a causa dello stato di emergenza e a contribuire a garantirne la redditività. L’aiuto assume la forma di sovvenzione diretta, tramite anticipo rimborsabile o sgravio di imposte, nel limite di (i) € 120.000 per impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura (ii) € 100.000 per imprese primarie agricole, nonché di (iii) €800.000 per tutte le altre imprese interessate. (SA.56790).

### **ITALIA**

- Il 22 marzo è stato approvato un regime di aiuti dal valore complessivo di 50 milioni di euro per sostenere la produzione e la fornitura di dispositivi medici, quali ventilatori e dispositivi di protezione individuale, mascherine, occhiali, abiti e tute di sicurezza. (SA 56786).
- Il 25 marzo è stata approvata una garanzia statale a sostegno di una moratoria del debito per le PMI, che comprende il rinvio dei rimborsi dello scoperto bancario, degli anticipi, delle rate sui mutui e sulle operazioni di leasing. L’obiettivo del regime di aiuto è garantire che le PMI abbiano la liquidità necessaria per salvaguardare i posti di lavoro e continuare la loro attività di fronte alla difficile situazione causata dall’epidemia. In particolare, la garanzia coprirà una serie ben definita di esposizioni finanziarie ed è limitata al 30 settembre 2020, prevedendo un’estensione di 18 mesi alla fine della moratoria. (SA.56690).

### **PORTOGALLO**

- Il 22 marzo sono stati approvati quattro regimi di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI). In particolare i settori che beneficeranno della garanzia saranno: (i) turismo; (ii) ristorazione (e simili); (iii) industria estrattiva e manifatturiera; e (iv) attività delle agenzie di viaggio, animazione turistica, organizzazione di eventi, per un budget totale

di 3 miliardi di euro e sono destinati a compensare i rischi associati all’emissione di prestiti a società gravemente colpite dalle ripercussioni economiche dell’epidemia. (SA.56755).

### **LUSSEMBURGO**

- Il 24 marzo ha approvato un regime mirato a sostenere le aziende, nonché le professioni liberali avente un budget stimato di 300 milioni. La misura di sostegno assume la forma di un anticipo rimborsabile concesso in una o più rate per consentire ai beneficiari di far fronte ai propri costi operativi nella attuale situazione di emergenza. (SA.56742).
- Il 27 marzo è stata approvata un’ulteriore misura di sostegno sotto forma di garanzia sui prestiti a condizioni favorevoli, aperta a tutte le società, ad eccezione di quelle attive nel settore immobiliare e finanziario. In particolare, (i) l’importo del prestito è volto a coprire il fabbisogno di liquidità, (ii) la garanzia sarà prestata per operazioni sino alla fine di quest’anno, (iii) e limitata ad un massimo di sei anni.

### **SPAGNA**

- In data 24 marzo sono stati approvati due regimi di garanzia, per un ammontare di 20 miliardi, previsti su nuovi prestiti e operazioni di rifinanziamento per: (i) lavoratori autonomi e piccole e medie imprese (PMI); e (ii) e società di maggiori dimensioni. Le misure vanno a coprire il rischio sino ad un massimo dell’80% per i lavoratori autonomi e le PMI e del 70% per le grandi imprese. (SA.56803).

### **UK**

- Il 25 marzo sono stati approvati due regimi di aiuto separati a sostegno delle PMI. Il Regno Unito istituirà il cosiddetto “*Coronavirus bussiness interruption loan scheme*” (CBILS) che fornirà rispettivamente: (i) garanzie che coprono fino all’80% del prestito per le PMI con

un fatturato fino a 49 milioni di EUR, sia per capitale circolante, che per esigenze d'investimento - attuato attraverso *la British Business Bank* e (ii), sovvenzioni dirette a sostegno delle PMI colpite dall'epidemia.

mai presentatasi prima nella storia dell'UE, essendo chiamata non solo ad approvare in tempi strettissimi le misure notificate, ma anche ad adottare tutte le misure di matrice europea necessarie per accompagnare e sostenere gli Stati membri nel fronteggiare gli impatti sulle economie nazionali.

\* \* \*

\* \* \*

### CONCLUSIONE

Da una prima analisi delle misure già adottate dagli Stati membri e approvate dalla Commissione, sembra delinearsi uno scenario di concessione e approvazione di aiuti su vasta scala. La Commissione dovrà affrontare una annosa sfida,

Il team di specialisti di Pavia e Ansaldo Studio Legale ha maturato significativa esperienza, con enti pubblici e imprese, fornendo l'assistenza su tutte le questioni attinenti agli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione inclusa la loro efficacia e fattibilità, nonché in tutte le fasi del contenzioso ad esse connesse.

Il presente documento ha finalità meramente divulgative. Esso non costituisce un parere legale in relazione alle materie in esso descritte, né può essere considerato quale analisi giuridica sostitutiva di una specifica consulenza legale in relazione alle stesse materie o quale riferimento per contratti o impegni di qualsivoglia natura.

Il presente documento è di proprietà di **Pavia e Ansaldo Studio Legale** e ne è vietata la copia, duplicazione, citazione o riproduzione, al di fuori della sua consultazione